



**N.47 data 30-09-2013**

**Comune di GABICCE MARE**  
**Prov. di Pesaro e Urbino**  
\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO**

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES - ANNO 2013 E REVOCA ATTO C.C. N. 17 DEL 26.03.2013. MODIFICHE AL REGOLAMENTO APPROVATO E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N. 16 DEL 26.03.2013 E N. 31 DEL 22/04/2013 .**

\*\*\*\*\*

**Il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune, si è riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta Pubblica in Prima convocazione, sessione Straordinaria, con la presenza dei Sigg.:**

<b>CURTI CORRADO</b>	<b>P</b>	<b>GAUDENZI MARA</b>	<b>A</b>
<b>ALESSANDRI ROSINA</b>	<b>P</b>	<b>PASCUZZI DOMENICO</b>	<b>P</b>
<b>TAGLIABRACCI AROLD</b>	<b>P</b>	<b>PAOLINI ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>ANNIBALINI VITTORIO</b>	<b>P</b>	<b>SCOLA MILENA</b>	<b>A</b>
<b>ARDUINI ADRIANO</b>	<b>P</b>	<b>MUCCINI MASSIMO</b>	<b>A</b>
<b>LISOTTI CRISTIAN</b>	<b>P</b>	<b>REGGIANI ROBERTO</b>	<b>A</b>
<b>CAICO CARMELO</b>	<b>P</b>	<b>PRATELLI MAURA</b>	<b>A</b>
<b>CUCCHIARINI GIUSEPPE</b>	<b>A</b>	<b>PATRUNO RICCARDA</b>	<b>A</b>
<b>DRUDA AGNESE</b>	<b>P</b>		

**(P = Presente; A= Assente)**

**Presenti N. 10**

Assume la presidenza il Sig.PASCUZZI DOMENICO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. RICCI SANDRO, anche con funzioni di verbalizzante.

E' presente l'Assessore esterno Daniele Pierleoni.

**Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto**

## **sopraindicato.**

Vista la seguente proposta di deliberazione del Consiglio presentata dal Consigliere Arduini Adriano;

**VISTO** l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m.i., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1.** *A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.*

- **comma 22.** *Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:*

*a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*

*b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*

*c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;*

*d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

*e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.*

- **comma 23.** *Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.*

- **comma 24.** *Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.*

- **comma 25.** *La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.*

- **comma 35.** *I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il*



dicembre 2012, n. 228 articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 legge 22 dicembre 2011, n. 214 legge 22 dicembre 2011, n. 214 , salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma;

e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , le parole: "890,5 milioni di euro";

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 legge 22 dicembre 2011, n. 214 legge 22 dicembre 2011, n. 214 legge 22 dicembre 2011, n. 214 .

2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 legge 12 luglio 2011, n. 106 legge 12 luglio 2011, n. 106 legge 12 luglio 2011, n. 106 , anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013. "

**TENUTO CONTO** delle norme transitorie 2013 previste dal D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonch in materia di versamento di tributi degli enti locali." (GU n.82 del 08-04-2013), vigente dall'08-04-2013, e dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/DF del 29.04.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - prot. n.7857, dai quali risulta in sintesi:

1. NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

2. POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gi predisposti per il pagamento

della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalit di pagamento gi in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

3. ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO

4. MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

5. NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

6. NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STRANDARD DA PARTE DEI COMUNI - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).

7. I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22.04.2013 con la quale stato stabilito in particolare:

1) di abrogare, in conseguenza della sopravvenuta disposizione normativa di cui all'art. 10, comma 2, del D.L. n. 35 del 08.04.2013, l'art. 43 del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, approvato con deliberazione di sopra richiamata;

2) di definire per l'anno 2013 le seguenti rate e scadenze di versamento:

- il pagamento in acconto, commisurato alle tariffe TIA2 anno 2012, già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.03.2013, effettuato in numero di tre (3) rate, determinate con riferimento ai trimestri solari, scadute il 10.06.2013, il 15.07.2013 ed il 16.09.2013;

- il pagamento della 4<sup>a</sup> rata a saldo/conguaglio scadente nel mese di dicembre 2013, con l'applicazione delle tariffe che saranno definitivamente approvate per l'anno 2013;

3) di avvalersi per la riscossione del tributo, secondo le previsioni di cui al comma 2 art. 10 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Marche Multiservizi Spa con sede in via Canonici n. 44 – cap 61122 Pesaro (PU), dando mandato alla stessa società di procedere alla tempestiva predisposizione ed all'invio dei prescritti avvisi di pagamento in acconto con le modalità già in uso utilizzando, per la determinazione degli importi dovuti, le superfici dichiarate ai fini TIA2;

4) di dare atto che con apposito e separato provvedimento deliberativo sarà stabilito:

- l'approvazione del piano finanziario,

- la determinazione delle tariffe;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013 la quale ha:

- confermato che il piano finanziario del tributo come risulta dal prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione, è quello approvato con atto di Giunta Comunale n. 41 del 15.05.2012 per l'anno 2012, nelle more dell'elaborazione del nuovo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 redatto da Marche Multiservizi s.p.a, gestore del servizio;

- confermato anche per l'anno 2013 l'articolazione e la misura delle tariffe approvate con atto di Giunta Comunale n. 41 del 15.05.2012, fino all'elaborazione delle nuove tariffe del tributo comunale sui rifiuti e

sui servizi "TARES" anno 2013, che saranno elaborate dal gestore unitamente al piano finanziario di cui al precedente punto;

- precisato che le tariffe così approvate avrebbero avuto effetto dal 1° gennaio 2013, data di
- istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

**CONSIDERATO** che questo ente con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 22/04/2013 ha approvato, tra l'altro, la disciplina transitoria del tributo per l'anno 2013 visto che nella relazione illustrativa al D.L. n. 35/2013, la ratio della lettera g), art. 10, viene così spiegata:  *Per evitare ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, poich le aziende in questione non sono destinatarie delle somme riscosse e per consentire ai comuni di riappostare il bilancio prevedendo la necessaria corrispondenza tra l'entrata relativa al gettito del tributo e la corrispondente voce di spesa per la gestione del servizio, la norma consente transitoriamente per l'anno 2013 ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani* ;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonch per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purch entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

**TENUTO CONTO** delle Linee guida approvate dal MEF per la redazione del Piano Tecnico Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe, elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso lo stesso MEF;

**VISTO** il Piano Tecnico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 redatto e trasmesso dal soggetto che svolge il servizio stesso, Marche Multiservizi Spa, che non comporta aggravii di costi derivanti dalla gestione del tributo, come precisato nell'atto di indirizzo di questo Consiglio n. 17 del 11.03.2013, e che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES - anno 2013 elaborate sulla base del piano finanziario, come risultanti da prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRECISATO** che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, all'art.14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 - Statuto dei diritti del contribuenti, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** il D.L. n 54 del 21.05.2013 recante *"Interventi urgenti in tema di imposta municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica"*, nel quale viene stabilito :

- art. 1, comma 1 : *"nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potest impositiva a livello statale e locale ...."*;

- art. 2, comma 1. *"La riforma di cui all'art. 1 dovr essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013..."*;

**VISTO** l'art. 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102;

**EVIDENZIATO** che tale ultima disposizione normativa non ha comportato sostanziali modifiche alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con efficacia dal 1 gennaio 2013, e che la riforma annunciata dal D.L. n 54 del 21.05.2013, che comporter la completa revisione del tributo in oggetto con la necessit di fatto di modificare e/o rivedere tutti gli atti in precedenza approvati, avr efficacia non prima del 1° gennaio 2014;

**RITENUTO** tuttavia necessario, in attesa della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvare l'impianto normativo e tariffario della TARES per l'anno 2013;

**VISTO** l'art. 8 del Legge 31 agosto 2013, n. 102, in attesa di essere convertito in legge, che ha ulteriormente differito al **30 novembre 2013** il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gi prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

**RAVVISATA** pertanto la necessit di approvare anche il Piano Tecnico Finanziario TARES 2013, allo scopo di permettere le opportune variazioni al bilancio in modo da riportarne fedelmente le poste, monitorando comunque lo stato d'attuazione della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**VISTO** l'art. 24 del Regolamento comunale vigente in materia, rubricato "Riduzioni per il recupero", il quale prevede che:

1. *La tariffa ridotta a consuntivo nei seguenti casi:*

- a) *nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;*
- b) *nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.*

2. *Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo, possono cumularsi fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.*

3. *La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione."*

**RITENUTO** necessario, ai sensi di quanto stabilito al co. 2 del sopra riportato art. 24, stabilire le riduzioni percentuali della quota variabile della tariffa nel modo seguente:

"A) per il caso di cui alla lettera a) del relativo co.1:

La riduzione di tariffa per coloro che conferiscono rifiuti differenziati presso il Centro Ambiente del Comune di Gabicce Mare è rapportata al quantitativo annuo conferito. Il quantitativo annuo conferito sarà determinato dalla sommatoria delle singole tipologie di rifiuto conferito, moltiplicato per un coefficiente relativo alla rilevanza economica del recupero, all'incidenza sull'inquinamento ambientale, al grado di tossicità, ecc..., così distinto:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO

COEFFICIENTE

Carta	1
Vetro	0,7
Plastica	1,5
Scarti di Giardinaggio	0,4
Ingombri Metallici	0,4
Ingombri non Metallici	0,2
Inerti	0,1
Alluminio	5
Pile	1
Farmaci	1
Accumulatori al piombo	0,1
Stracci	1,2
Olii vegetali	1
Rup/TF	0,5
Olii Minerali	0,8

L'incentivo sarà applicato sulla base dei coefficienti di riduzione riferiti al conferimento al Centro Ambiente eseguito nel corso di un anno solare e distinto nelle seguenti fasce :

1^ fascia da 30 Kg. a 150 Kg. riduzione di	€ 10,33
2^ fascia da 151 Kg. a 300 Kg. “ “	€ 20,66
3^ fascia da 301 Kg. a 450 Kg. “ “	€ 23,24
4^ fascia da 451 Kg. a 600 Kg. “ “	€ 28,41
5^ fascia da 601 Kg. a 750 Kg. “ “	€ 33,57
6^ fascia da 751 Kg. a 900 Kg. “ “	€ 36,15
7^ fascia oltre 901 Kg. . “ “	€ 41,32

Tale incentivo è cumulabile con le altre riduzioni previste dal regolamento del tributo.

La determinazione ed erogazione dell'incentivo ai contribuenti dovrà essere, di regola, effettuata entro l'anno successivo a quello del conferimento.

B) per il caso di cui alla lettera b) del relativo co.1:

La riduzione fruibile, in ogni caso in misura non superiore al 30% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica, secondo la seguente formula:

Kg rifiuti recuperati

Calcolo della % di recupero= ----- \* 100  
Kd assegnato\*superficie tassabile

Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.

I quantitativi avviati al recupero dovranno risultare da copie dei formulari di identificazione attestanti l'invio a ditte operanti nel settore, che dovranno essere consegnati all'Ente gestore entro il 28 febbraio di ogni anno per i conferimenti relativi all'anno precedente.

**VISTO** l'art. 26 del vigente Regolamento comunale, rubricato "Ulteriori riduzioni ed esenzioni (art. 14, comma 19, D.L. 201/2011)", il quale al primo comma prevede la seguente agevolazione:

*"1. E' prevista la riduzione del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa, (non cumulabile con altre agevolazioni), limitatamente alle abitazioni occupate solo ed esclusivamente da persone, fino ad un massimo di tre, che abbiano come solo reddito quello della pensione per un importo non superiore al*



*minimo INPS per ogni componente del nucleo familiare, oltre eventualmente a quello dell'unità immobiliare presso la quale hanno l'abitazione principale ed a quello della pensione di invalidità totale o inabilità totale. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione, i componenti del nucleo familiare non titolari di alcuna pensione non devono essere in età lavorativa, oppure devono essere totalmente inabili al lavoro. L'inabilità al lavoro deve risultare da idonea documentazione."*

**CONSIDERATO** che la misura di suddetta agevolazione, tenuto delle nuove tariffe ivi approvate, determini una penalizzazione eccessiva per i relativi beneficiari, rispetto a quanto dagli stessi corrisposto negli anni precedenti per la Tariffa Igiene Ambientale (Tia);

**RITENUTO** pertanto opportuno, in considerazione anche della particolare congiuntura economica, mantenere invariata la misura della riduzione al 50%, modificando come segue l'art. 26, co. 1, del vigente Regolamento già approvato con deliberazione di Consiglio n. 16 del 26.03.2013:

*"1. E' prevista la riduzione del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa, (non cumulabile con altre agevolazioni), limitatamente alle abitazioni occupate solo ed esclusivamente da persone, fino ad un massimo di tre, che abbiano come solo reddito quello della pensione per un importo non superiore al minimo INPS per ogni componente del nucleo familiare, oltre eventualmente a quello dell'unità immobiliare presso la quale hanno l'abitazione principale ed a quello della pensione di invalidità totale o inabilità totale. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione, i componenti del nucleo familiare non titolari di alcuna pensione non devono essere in età lavorativa, oppure devono essere totalmente inabili al lavoro. L'inabilità al lavoro deve risultare da idonea documentazione.";*

**VISTO** anche l'art. 18, co. 4, primo periodo, del vigente Regolamento comunale che recita: *"La tariffa applicabile di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio."*;

**CONSIDERATO** che, in particolare per le utenze non domestiche, nell'ambito di una stessa unit immobiliare vi possono essere locali o aree che, pur appartenendo allo stesso compendio, producono, in maniera circoscritta e certa, tipologie di rifiuti completamente differenti tra loro, non risulta congruo applicare tariffe uniche per tutto il compendio;

**CONSIDERATA** anche l'opportunità, in un momento di grande instabilità normativa, di garantire continuità con la regolamentazione e la prassi operativa adottata fino al 31/12/2012 per l'applicazione della Tia;

**VISTO** quanto proposto dal MEF nella *"Definizione delle linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali e strumenti prototipali"* ove all'art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche – del prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) offre la possibilità di un comma aggiuntivo rispetto al principio generale di unicità della tariffa, lasciando spazio a norme relative alla diversificazione delle tariffe;

**RITENUTO** quindi opportuno modificare suddetta norma regolamentare, aggiungendo all'art. 18, co. 4, del vigente Regolamento comunale, il secondo periodo così formulato:

*"Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione effettiva"*.

**VISTO** inoltre l'art. 7, co. 1, lett. d), del Regolamento comunale, il quale prevede fra i locali e aree non sono soggetti al tributo: *"le unit immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;"*

**CONSIDERATO** che la norma così formulata rischia forse di detassare unit non occupate ma potenzialmente utilizzabili, ingenerando un netto contrasto in termini di presupposto oggettivo con quanto previsto all'art. 5, commi 4 e 6, i quali prevedono che:

"4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. [omissis]

6. Sono inoltre soggette alla tariffa prevista per la categoria 3 (magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:

a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica."

**RITENUTO** opportuno, al fine di garantire la coerenza fra tutte le norme del vigente Regolamento in questione, oltre che mantenere continuità con la regolamentazione e la prassi operativa adottata fino al 31/12/2012 per l'applicazione della Tia, modificare come segue l'art. 7, co. 1, lett. d):

"d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito all'art. 5 del presente Regolamento;"

**PRECISATO CHE**, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

## **S I P R O P O N E**

1 .di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2 .di **REVOCARE** l'atto di Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, MAGGIORAZIONE E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" ANNO 2013";

3 .di **APPROVARE** il Piano Tecnico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, allegato sub A) al presente atto;

4 .di **APPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES - anno 2013, risultanti dal Piano Tecnico Finanziario di cui al punto precedente;

5 .di **APPLICARE** per l'anno 2013 nella misura di € 0,30/mq la maggiorazione prevista dall'art. 14, c. 3, del D.L. 201/2011 per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

6 .di **PRECISARE** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES -;

7 .di **STABILIRE**, ai sensi di quanto previsto all'art. 24, co. 2, del vigente Regolamento comunale, rubricato "Riduzioni per il recupero", le riduzioni percentuali della quota variabile della tariffa per i casi di cui alle lettere a) e b) del relativo co.1, come segue:

A) per il caso di cui alla lettera a) del relativo co.1:

La riduzione di tariffa per coloro che conferiscono rifiuti differenziati presso il Centro Ambiente del Comune di Gabicce Mare è rapportata al quantitativo annuo conferito. Il quantitativo annuo conferito sarà determinato dalla sommatoria delle singole tipologie di rifiuto conferito, moltiplicato

per un coefficiente relativo alla rilevanza economica del recupero, all'incidenza sull'inquinamento ambientale, al grado di tossicità, ecc..., così distinto:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO	COEFFICIENTE
Carta	1
Vetro	0,7
Plastica	1,5
Scarti di Giardinaggio	0,4
Ingombri Metallici	0,4
Ingombri non Metallici	0,2
Inerti	0,1
Alluminio	5
Pile	1
Farmaci	1
Accumulatori al piombo	0,1
Stracci	1,2
Olii vegetali	1
Rup/TF	0,5
Olii Minerali	0,8

L'incentivo sarà applicato sulla base dei coefficienti di riduzione riferiti al conferimento al Centro Ambiente eseguito nel corso di un anno solare e distinto nelle seguenti fasce :

1^ fascia da 30 Kg. a 150 Kg. riduzione di	€ 10,33
2^ fascia da 151 Kg. a 300 Kg. “ “	€ 20,66
3^ fascia da 301 Kg. a 450 Kg. “ “	€ 23,24
4^ fascia da 451 Kg. a 600 Kg. “ “	€ 28,41
5^ fascia da 601 Kg. a 750 Kg. “ “	€ 33,57
6^ fascia da 751 Kg. a 900 Kg. “ “	€ 36,15
7^ fascia oltre 901 Kg. . “ “	€ 41,32

Tale incentivo è cumulabile con le altre riduzioni previste dal regolamento del tributo.

La determinazione ed erogazione dell'incentivo ai contribuenti dovrà essere, di regola, effettuata entro l'anno successivo a quello del conferimento.

B) per il caso di cui alla lettera b) del relativo co.1:

La riduzione fruibile, in ogni caso in misura non superiore al 30% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica, secondo la seguente formula:

Kg rifiuti recuperati

Calcolo della % di recupero= ----- \* 100  
Kd assegnato\*superficie tassabile

Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.

I quantitativi avviati al recupero dovranno risultare da copie dei formulari di identificazione attestanti l'invio a ditte operanti nel settore, che dovranno essere consegnati all'Ente gestore entro il 28 febbraio di ogni anno per i conferimenti relativi all'anno precedente.

8. di **APPORTARE** al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 26.03.2013, le seguenti modifiche ed integrazioni:

• l'art. 26, co. 1, è sostituito dal seguente:

*"1. E' prevista la riduzione del 50%, nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa, (non cumulabile con altre agevolazioni), limitatamente alle abitazioni occupate solo ed esclusivamente da persone, fino ad un massimo di tre, che abbiano come solo reddito quello della pensione per un importo non superiore al minimo INPS per ogni componente del nucleo familiare, oltre eventualmente a quello dell'unità immobiliare presso la quale hanno l'abitazione principale ed a quello della pensione di invalidità totale o inabilità totale. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione, i componenti del nucleo familiare non titolari di alcuna pensione non devono essere in età lavorativa, oppure devono essere totalmente inabili al lavoro. L'inabilità al lavoro deve risultare da idonea documentazione.";*

• al comma 4, in fondo, dell'art. 18 rubricato "Classificazione delle utenze non domestiche", viene aggiunto un secondo periodo così formulato:

*"Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione effettiva.*

• il comma 1, lettera d) dell'art. 7 rubricato "Locali ed aree non soggetti al tributo", è sostituito dal seguente:

*"d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito all'art. 5 del presente Regolamento;"*

9. di **DARE ATTO** che il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, risulta a seguito delle predette modifiche come da allegato sub. B) al presente atto e con efficacia del 01.01.2013;

10. di **INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES -, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Si richiede l'immediata eseguibilità della presente proposta di deliberazione.**

\*\*\*\*\*

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- a) Responsabile Servizio interessato MAGNANI NAZARIO  
in data 23-09-2013, Favorevole
- b) Responsabile di Ragioneria MAGNANI NAZARIO,  
in data 23-09-2013, Favorevole;

SENTITA la relazione dell'Assessore Arduini Adriano che di seguito si riporta;

## **"Approvazione piano tecnico finanziario e tariffe TARES – Modifiche al regolamento TARES**

*L'art. 14, del Decreto n. 201/2011 (Decreto Monti) ha introdotto con decorrenza dal gennaio 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – la TARES. Nel corso del 2013 la normativa ha subito ulteriori modifiche ed integrazioni.*

*Con riferimento alla TARES il nostro ente, in occasione dell'approvazione del bilancio 2013 avvenuta lo scorso marzo, ha approvato:*

- 1)il regolamento che disciplina l'istituzione e l'applicazione del nuovo tributo;*
- 2)il Piano finanziario provvisorio per l'anno 2013 sulla base dei costi e dei proventi riferiti all'anno 2012;*
- 3)le scadenze per il pagamento della TARES 2013 prevedendo 4 rate di cui 3 in acconto (già scadute il 10 giugno, il 17 luglio e il 16 settembre) ed una a saldo con scadenza nel mese di dicembre 2013.*

*Ora, a completamento della procedura, il gestore del servizio rifiuti (Marche Multiservizi spa) ha elaborato e trasmesso il Piano tecnico finanziario 2013 e le Tariffe 2013 determinate sulla base delle Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ."*

*Resta confermato il principio della copertura integrale del costo del servizio rifiuti; quanto si spende per gestire il servizio deve essere recuperato integralmente con la TARES; la stessa cosa avveniva anche con l'applicazione della TIA2.*

*Per un comune come il nostro, che già applicava il regime TIA e non quello della TARSU, l'applicazione del nuovo tributo e gli aumenti di tariffa risultano in parte mitigati in quanto la copertura del costo del servizio era già garantita integralmente.*

*Gli aumenti di tariffa previsti per l'anno 2013 derivano in parte dall'aumento dei costi variabili quali lo smaltimento dei rifiuti ed in parte dall'obbligo, previsto dalle linee guida del MEF, di inserire nel conteggio per la determinazione delle tariffe anche la quota riferita alle riduzioni stabilite nel regolamento trattandosi di un ricalcolo complessivo dell'impianto tariffario.*

*Nello specifico:*

*-l'aumento effettivo dei costi del servizio rappresenta circa il 5%;*

*-l'aumento riferito alle riduzioni (soprattutto quelle relative alle attività stagionali) rappresenta circa il 7%*

*Conseguentemente le tariffe unitarie TARES 2013 subiscono adeguamenti corrispondenti rispetto alle tariffe TIA2 applicate nel 2012.*

*Il Piano Tecnico Finanziario allegato alla proposta di deliberazione è stato elaborato nel rispetto*

delle linee guida emanate dal MEF ed evidenzia tutto il procedimento riferito alla gestione del servizio fino alla determinazione delle tariffe.

Vengono individuate le componenti dei costi (fissi e variabili), l'incidenza delle utenze (domestiche e non domestiche), le quantità dei rifiuti prodotti (riferiti all'anno 2012), le superfici imponibili distinte per categorie di utenza, la composizione della tariffa (quota fissa e quota variabile) e così a seguire.

Va precisato che nell'elaborazione del piano finanziario e delle tariffe sono stati mantenuti, laddove prevista la possibilità, i criteri già applicati con riferimento alla TIA fino al 31.12.2012 al fine di garantire quanto più possibile un passaggio al nuovo regime tributario senza creare grandi differenze tra le categorie interessate.

Va detto anche che l'applicazione della TARES, vista l'evoluzione della normativa in atto, dovrebbe essere applicata solo nell'anno 2013; già per gli anni a venire si parla di una Service Tax che dovrebbe comprendere IMU e TARES.

Infine vengono apportate alcune modifiche al regolamento TARES già approvato lo scorso 26 marzo. Nello specifico:

viene riproposta la riduzione del 50% per nuclei famigliari con solo redditi da pensione non superiori al minimo INPS ed eventuali pensioni di invalidità;

viene riproposta la possibilità di applicare una distinta tariffazione per le unità immobiliari relative ad utenze non domestiche le quali hanno locali con destinazioni d'uso differenti (ad esempio i locali uso ufficio distinti dal laboratorio artigianale);

viene inoltre precisato che in occasione di interventi edilizi straordinari su immobili, la sospensione della tariffazione viene riconosciuta fintanto che i locali stessi, anche se non ancora occupati, vengono dotati di utenze o arredi.

Inoltre, come prevede il regolamento del tributo, vengono in questa occasione stabiliti i criteri e le misure riferite alle riduzioni riconosciute per il recupero dei rifiuti conferiti al centro ambiente o smaltiti direttamente dall'utente.

Vengono confermati quelli già previsti per la TIA fino al 31.12.2012."

CON VOTO UNANIME di n. 10 Consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano e legalmente verificato;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

[X] Per consentire l'immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata votazione, CON VOTO UNANIME di n. 10 Consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano e legalmente verificato;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4

del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to PASCUZZI DOMENICO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. RICCI SANDRO

---

SI ATTESTA che la presente deliberazione, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

La presente deliberazione divverà esecutiva il \_\_\_\_\_ trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative, ai seguenti servizi: \_\_\_\_\_

|S| La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Gabicce Mare,

SEGRETARIO GENERALE

IL

F.to Dr. RICCI SANDRO

---

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Gabicce Mare lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---



**COMUNE DI GABICCE MARE**  
*(Provincia di Pesaro e Urbino)*



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2013.

# INDICE

(in **grassetto** le ultime modifiche)

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili

## TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

## TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche (art. 14, comma 15, lett. e, D.L. 201/2011)
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 14, comma 15, lett. c, D.L. 201/2011)
- Art. 24. Riduzioni per il recupero (art. 14, comma 18, D.L. 201/2011)
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 14, commi 16 e 20, D.L. 201/2011)
- Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni (art. 14, comma 19, D.L. 201/2011)
- Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

## TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 28. Presupposto della maggiorazione
- Art. 29. Aliquote.

## TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 30. Obbligo di dichiarazione
- Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 32. Poteri del Comune
- Art. 33. Accertamento
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Riscossione

- Art. 36. Interessi
- Art. 37. Rimborsi
- Art. 38. Somme di modesto ammontare
- Art. 39. Contenzioso

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 41. Clausola di adeguamento
- Art. 42. Disposizioni transitorie
- Art. 43. Disposizioni per l'anno 2013 (*Abrogato*)

### **Allegati**

- all. A: Categorie di utenze non domestiche

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività

cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b*), ed *e*) del presente comma.

### **Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

### **Art. 4. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) Locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) utenze domestiche: le superfici adibite di civile abitazione;
  - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile

la cessazione autonoma).

6. Sono inoltre soggette alla tariffa prevista per la categoria 3 (magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:
    1. le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
    2. le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze).
- La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 6. Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) **le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, fatto salvo il rispetto**

**di quanto stabilito all'art. 5 del presente Regolamento;**

- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - g) soffitte e sottotetti a falde spioventi, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine e simili, limitatamente alla parte dei locali con altezza non superiore a metri 1,5, dove non è possibile la permanenza;
  - h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

**Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. Non sono in particolare, soggette all'applicazione del tributo:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o



forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20 %	
- laboratori fotografici, eliografie		25 %
- autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	30 %	
- gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10 %	
- laboratori di analisi	15 %	
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi		10 %
- pelletterie	20 %	
- verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50 %	
- metalmeccaniche	15 %	
- falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine		20 %
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie		20 %

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la

documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **Art. 10. Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, di cui all'art. 14, co. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. Si considera valida, anche ai fini del prelievo qui regolamentato, la misurazione delle superfici dei locali effettuata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, come previsto dal regolamento del previgente sistema tariffario relativo alla gestione dei rifiuti, e dichiarata dal contribuente, o accertata dal comune.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.  
Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **Art. 11. Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 12. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 13. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 14. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero che il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In tal caso il diritto all'abbuono o al rimborso del tributo decorre dall'anno successivo a quello di cessazione nel rispetto dei termini previsti dal successivo art. 37.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 16. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia

adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

<b>Tabella A</b>		
<b>Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale</b>		
<b>Superficie (mq)</b>		
<b>da</b>	<b>a</b>	
<b>per superfici inferiori o uguali a 27 metri quadrati</b>		<b>1</b>
<b>27,1</b>	<b>40</b>	<b>2</b>
<b>40,1</b>	<b>50</b>	<b>3</b>
<b>50,1</b>	<b>60</b>	<b>4</b>
<b>60,1</b>	<b>70</b>	<b>5</b>
<b>70,1</b>	<b>Oltre</b>	<b>6</b>

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Sono escluse dal computo della tariffa in qualità di componente della famiglia anagrafica le persone scomparse di cui non è possibile effettuare la cancellazione dal registro della popolazione residente, previa produzione di copia della denuncia di scomparsa alle autorità competenti.

#### **Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.  
Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte del comune nei confronti dell'utenza non domestica.
4. Per le categorie di utenze non domestiche di cui ai n. 7 e 8 delle categorie riportate nell'Allegato A (Alberghi con ristorante e alberghi senza ristorante), la quota variabile della tariffa potrà essere corrisposta sulla base delle effettive presenze registrate nell'anno di riferimento e comunicate al comune sulla base di un apposito modulo di dichiarazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) predisposto dal Servizio Tributi, da presentare entro il 10 gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata dichiarazione nel termine sopra indicato la quota variabile della tariffa sarà determinata dal numero dei posti letto dell'albergo per i giorni di potenziale apertura desunta dalla licenza di esercizio. Con riferimento alle rate previste dal successivo art. 35, il calcolo della quota variabile è effettuato sulla base delle superfici, salvo conguaglio a saldo, con i criteri sopra indicati da effettuarsi con i pagamenti dovuti per l'anno successivo.

#### **Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.  
**Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione effettiva.**
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o

professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Art. 19. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, scuole primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **Art. 20. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.
6. Il comune o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) introitano la tariffa giornaliera del tributo per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 28.

### **21. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 28.

#### **TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

##### **Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche (art. 14, comma 15, lett. e, D.L. 201/2011)**

1. Riduzione del 15% del tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

##### **Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 14, comma 15, lett. c, D.L. 201/2011)**

1. La tariffa è ridotta del 15%, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 260 giorni nell'anno solare, con le seguenti precisazioni:

a) La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso limitato ad un periodo dell'anno risulti dall'atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività o, per le attività libere, dall'autodichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

b) La riduzione è applicata a condizione che il conduttore o occupante, nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la sussistenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi all'atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività o, per le attività libere, dall'autodichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

c) Il comune ha la facoltà di verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde per qualità e durata a quella indicata nell'atto che consente, ai sensi della normativa vigente,



l'esercizio dell'attività o, per le attività libere, nell'autodichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 24. Riduzioni per il recupero (art. 14, comma 18, D.L. 201/2011)**

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:
  - a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;
  - b) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo, possono cumularsi fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

#### **Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 14, commi 16 e 20, D.L. 201/2011)**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40%, per le utenze poste ad una distanza superiore a 400 m dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza stessa alla strada pubblica. La riduzione non si applica nelle zone in cui è effettuato il servizio di raccolta porta a porta.
  2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa.

#### **Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni (art. 14, comma 19, D.L. 201/2011)**

1. E' prevista la riduzione del **50%**, nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa, (non cumulabile con altre agevolazioni), limitatamente alle abitazioni occupate solo ed esclusivamente da persone, fino ad un massimo di tre, che abbiano come solo reddito quello della pensione per un importo non superiore al minimo INPS per ogni componente del nucleo familiare, oltre eventualmente a quello dell'unità immobiliare presso la quale hanno l'abitazione principale ed a quello della pensione di invalidità totale o inabilità totale. Ai fini dell'applicazione di tale riduzione, i componenti del nucleo familiare non titolari di alcuna pensione non devono essere in età lavorativa, oppure devono essere totalmente inabili al lavoro. L'inabilità al lavoro deve risultare da idonea documentazione.
2. La tariffa è ridotta del 40%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di locali adibiti ad impianti sportivi pubblici, diversi da quelli destinati all'effettivo esercizio dello sport che sono ricompresi nell'art. 7, co. 1, lett. b).
3. E' prevista l'esenzione dall'obbligazione tributaria per:
  - a) abitazioni occupate da persone in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal competente servizio comunale;
  - b) locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
  - c) i locali e le aree utilizzate dal Comune di Gabicce Mare per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, previsti dalle norme vigenti, dallo statuto e da ogni altra disposizione regolamentare ancorchè non adibiti ad uffici.
4. Nella delibera di determinazione delle tariffe è approvato anche il limite di spesa complessivo delle agevolazioni da iscriversi a bilancio di cui al comma precedente. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal consiglio comunale, si provvederà ad applicare la riduzione proporzionale nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
5. Alle agevolazioni stabilite dal comune deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web istituzionale e del Gestore.
6. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta direttamente al comune entro il mese di maggio di ciascun anno, pena la decadenza del diritto.
7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo

ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

## **TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Art. 28. Presupposto della maggiorazione**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra la misura della tariffa stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 19.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

### **Art. 29. Aliquote.**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in euro 0,30 per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che approva le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino ad euro 0,40 per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 30. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze

domestiche sono acquisite direttamente presso il Servizio Anagrafe del comune.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta

la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

-La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al comune o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata via fax o in via telematica con posta certificata con le modalità previste dall'art. 65, co. 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

-Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 32. Poteri del Comune**

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tale adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 33. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di

inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Il contribuente può richiedere, non oltre il termine previsto per il ricorso tributario avanti gli organi competenti, una rateazione degli avvisi di accertamento sino a 10 rate trimestrali, oltre agli interessi moratori nella misura determinata dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. L'utente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento o di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. A garanzia del debito rateizzato, qualora superiore a € 10.000,00, il richiedente dovrà presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione della rateizzazione, apposita garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa.
5. Il beneficio di cui ai precedenti commi 4 e 5, può essere concesso ai nuclei familiari in cui siano esclusivamente presenti percettori di redditi da pensioni ragguagliati ai minimi vigenti e altri casi particolari da valutare di volta in volta a cura del funzionario responsabile del tributo, sentiti eventualmente i servizi competenti e verificata la documentazione dimostrativa delle condizioni economiche disagiate.
6. Le attività di accertamento e di successiva riscossione del tributo possono essere affidate a terzi, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011), nel rispetto dei principi indicati nell'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

#### **Art. 34. Sanzioni**

1. La misura delle sanzioni e la loro disciplina sono previste nel vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

#### **Art. 35. Riscossione**

1. Il comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, scadenti nei mesi di aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato, in via ordinaria, al comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, nel caso il funzionario responsabile del tributo ne riscontrasse la necessità, tramite bollettino di conto corrente postale.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del

quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento prevista ai sensi dell'articolo 34, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il quarto comma dell'art. 33.

### **Art. 36. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 37. Rimborsi**

-Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

-Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 38. Somme di modesto ammontare**

4)Ai sensi dell'art. 3, comma 10, Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

5)Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad euro 12,00 per ogni anno di imposizione.

### **Art. 39. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto all'art. 33.



## **TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 41. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 42. Disposizioni transitorie**

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 43. Disposizioni per l'anno 2013<sup>1</sup>**

ABROGATO

---

<sup>1</sup> Norma abrogata con D. C. n. 31 del 22/04/2013, con effetto dall'01/01/2013

## ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da **ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

<b>Utenze non domestiche</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club



